



COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Provincia di LECCE

Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 1
Tel 0833.743100 – Fax 0833.743204 – www.comune.morcianodileuca.le.it

CONTRATTO DI (FORNITURA) DI ORMEGGIO

Morciano di Leuca

Contratto n. __/2016 - Molo n. _____ Ormeggio n. _____

Tra

il Comune di Morciano di Leuca, di seguito anche semplicemente Comune, con sede in Morciano di Leuca alla Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 1 – Partita Iva n. 03169460759 – Codice Fiscale n. 81003870755, da una parte;

e

COGNOME / RAGIONE SOCIALE		NOME / LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE / PARTIVA IVA	TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ		NUMERO DOCUMENTO IDENTITÀ
RESIDENZA / SEDE		CAP	CITTÀ
CELLULARE	FISSO ABITAZIONE	FISSO UFFICIO	FAX / EMAIL

di seguito denominato Armatore ⁽¹⁾, dall'altra

Premesso

- che il Comune di Morciano di Leuca è proprietario in concessione demaniale del porto turistico sito in Torre Vado e relativi impianti destinati a servizi di ormeggio ed assistenza a natanti/imbarcazioni da diporto;
- che l'Armatore ha chiesto la fornitura di ormeggio per il natante/imbarcazione ⁽²⁾:

TIPO	MODELLO	BANDIERA	NOME
LUNGHEZZA (massimo ingombro)	LARGHEZZA (massimo ingombro)	PESCAGGIO	TARGA / MATRICOLA
COMPAGNIA ASSICURATIVA		NUMERO POLIZZA	
PROPRIETARIO DEL NATANTE/IMBARCAZIONE (SE DIVERSO DALL'ARMATORE)			

Si conviene e si stipula il presente contratto con il quale il Comune pone a disposizione dell'armatore un ormeggio alle condizioni di seguito specificate:

OGGETTO

- Oggetto del presente contratto è la fornitura di un ormeggio per natanti o imbarcazioni nello specchio acqueo in concessione, con espressa esclusione della presa in consegna e custodia del natante/imbarcazione e di qualsivoglia bene dell'Armatore, che resta nella esclusiva disponibilità dell'Armatore. Il Comune non è, pertanto, responsabile di eventuali furti, sottrazioni, danneggiamenti, smarrimenti e incendi.
- Il presente contratto dà diritto all'assegnazione di un **ormeggio non specificatamente individuato**, adeguato alle caratteristiche specifiche del natante/imbarcazione. L'Armatore è sempre tenuto a provvedere direttamente all'ormeaggio, utilizzando esclusivamente cime di sua proprietà. L'ormeaggio assegnato ed il relativo uso non è sub affittabile o cedibile a qualsiasi titolo a terzi nemmeno temporaneamente e vale esclusivamente per il natante/imbarcazione individuato nel presente contratto.
- Il Comune potrà in ogni momento, in funzione di esigenze organizzative/operative e a proprio insindacabile giudizio variare l'ormeaggio inizialmente assegnato con altro idoneo alle caratteristiche del natante/imbarcazione, senza che il diritto dell'Armatore all'ormeaggio possa considerarsi leso.
- L'armatore dichiara di aver preventivamente visionato le strutture e le attrezzature di ormeaggio del Comune, di averle accettate ritenendole idonee all'uso convenuto e si impegna a usarle nel rispetto di quanto stabilito del regolamento d'uso del Comune che dichiara di conoscere ed accettare, nonché delle eventuali variazioni che saranno eventualmente ad esso apportate e messe a conoscenza degli utenti mediante esposizione negli uffici e comunicazione agli interessati.

⁽¹⁾ La denominazione di Armatore comprende a tutti gli effetti anche il capitano o conducente, il noleggiatore, l'agente.

⁽²⁾ Le misure di lunghezza e di larghezza del natante/imbarcazione si riferiscono al massimo ingombro, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.

**SERVIZI ACCESSORI**

5. Nel corrispettivo dell'ormeggio come di seguito determinato sono compresi unicamente i seguenti servizi accessori:
- Assistenza operazioni di ormeggio e disormeggio;
 - Video sorveglianza dell'area;
 - Controllo ormeggi;
 - Info meteo;
 - Direzione portuale e servizio reception;
 - Raccolta e rimozione RSU;
 - Fornitura libera di energia elettrica ed acqua dolce;
 - Pulizia delle aree a terra, raccolta rifiuti di bordo e pulizia dello specchio acqueo oggetto del contratto;
 - Illuminazione generale;
 - Accesso all'approdo ed uso dei servizi offerti per un numero di persone non superiore al numero dei passeggeri autorizzati per il natante/imbarcazione.
6. Nel corrispettivo dell'ormeggio non sono, invece, compresi:
- La custodia del natante/imbarcazione;
 - Le tasse, contributi, imposte generiche o specifici tributi non specificati;
 - Ogni altro servizio e/o attività non specificatamente prevista nei punti precedenti.

LAVORI DI ADEGUAMENTO

7. L'Armatore prende atto e accetta espressamente, rimossa sin da ora qualsiasi eccezione, che fino al termine dei lavori inerenti l'adeguamento di alcune strutture portuali, i servizi di gestione del porto (e la sua conseguente funzionalità) potranno essere erogati in forma ridotta. In caso di realizzazione di lavori di qualsiasi genere all'interno del porto di Torre Vado, il Comune avrà facoltà di provvedere allo spostamento del natante/imbarcazione, sempre all'interno dello specchio acqueo oggetto della concessione.

DURATA DEL CONTRATTO

8. I contratti potranno essere "ANNUALI" o "TRANSITI STAGIONALI". L'ormeggio viene concesso per il periodo:

GIORNO DI INIZIO	GIORNO DI TERMINE

CORRISPETTIVO

9. Il corrispettivo per l'ormeggio ha carattere forfettario e viene determinato sulla base del tariffario vigente, in funzione del massimo ingombro in lunghezza e larghezza del natante/imbarcazione (comprendendo tutto ciò che sporge dal natante/imbarcazione).
10. **A tal proposito l'Armatore autorizza fin d'ora il Comune alla misurazione del natante/imbarcazione in ogni circostanza si renda necessario, ove richiesto in contraddittorio.**
11. La risoluzione anticipata del contratto per scelta o necessità dell'Armatore, per violazione degli obblighi contrattuali, ovvero il parziale o mancato utilizzo dell'ormeggio nel periodo di copertura contrattuale, non danno diritto alcuno a rimborsi, riduzioni o sconti sul corrispettivo per il periodo non usufruito. Al pari, l'inattività del natante/imbarcazione all'ormeggio, ovvero l'assenza dall'ormeggio per qualsiasi ragione, non dà diritto a riduzione o esonero da pagamenti; il verificarsi di tali evenienze non è considerata interruzione di rapporto.
12. L'ormeggio per il natante/imbarcazione di cui al presente contratto viene concesso per il seguente corrispettivo:
- Corrispettivo convenuto euro _____ comprensivo di IVA.

PAGAMENTI

13. Per i contratti di "Transito Stagionale" il pagamento del corrispettivo contrattuale va effettuato in via anticipata, in un'unica soluzione, al momento della stipula del contratto.
- Per i contratti "Annuali", invece, il corrispettivo viene suddiviso in due rate semestrali di pari importo, da corrispondersi rispettivamente:
- La prima rata, alla stipula del presente contratto;
 - La seconda rata entro sei mesi dalla data di stipula;
- Il pagamento, potrà avvenire esclusivamente:
- a mezzo bonifico: IBAN **IT8700526279748T20990000652**
 - a mezzo bollettino di conto corrente postale sul conto n. **13971734**

intestato a "COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA" e con causale "ORMEGGIO PORTO TORRE VADO DAL AL".

14. L'Armatore non può ritardare o evitare i pagamenti per nessun motivo o contestazione, valendosi, espressamente pattuita a favore del Comune, la clausola di cui all'art. 1462 c.c..
In caso di mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti entro i termini previsti al punto precedente e comunque dovuti dall'Armatore, il Comune è autorizzato ad applicare quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di gestione del porto turistico 'Marina di Torre Vado' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/08/2012.
15. La possibilità di ritiro definitivo del natante/imbarcazione da parte dell'Armatore è vincolata al completo regolamento delle eventuali pendenze economiche. Eventuali mancati pagamenti conferiscono al Comune il "Diritto di Ritenzione" a norma dell'art. 2756 c.c..
16. Decorsi 15 gg dalla scadenza del contratto o dalla data di comunicazione della risoluzione anticipata del contratto per intimazione, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo comunque dovuto, il Comune, senza bisogno di preavviso o costituzione in mora, potrà esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 c.c. e di procedere secondo le norme del c.c. in materia di vendita di pigno.



TASSE, CONTRIBUTI, IMPOSTE E TRIBUTI

17. Il corrispettivo contrattuale pattuito, salvo diversa specifica conseguente a particolari previsioni della vigente normativa (es. I.V.A. intra/extra comunitaria), si intende comprensivo di I.V.A..
18. Il corrispettivo pattuito comprende il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista per i natanti/imbarcazioni ormeggiate nel Comune di Morciano di Leuca.
19. Il corrispettivo non comprende qualsiasi altra imposta, tassa o tributo di diretta competenza dell'Armatore, previsto da quanti Enti possano averne titolo (anche qualora il Comune avesse l'onere di operare quale sostituto per l'escussione) e che l'Armatore si impegna fin d'ora a pagare autonomamente e con regolarità.

VENDITA / CESSIONE DEL NATANTE/IMBARCAZIONE

20. La vendita del natante/imbarcazione antecedente alla scadenza contrattuale non dà diritto a rimborsi né sospende il contratto, la cui scadenza resta, pertanto, invariata.
21. L'Armatore è tenuto a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 15 gg dalla vendita) al Comune l'eventuale vendita del proprio natante/imbarcazione. Il mancato rispetto di tale previsione conferisce al Comune la facoltà di risolvere il contratto.
22. Il Comune riconosce all'Armatore la facoltà di sostituire il proprio natante/imbarcazione con altro di pari caratteristiche e dimensioni, anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, esclusivamente previa comunicazione al Comune stesso.
La richiesta di sostituzione del natante/imbarcazione con altra di dimensioni e/o caratteristiche differenti verrà valutata sulla base della effettiva disponibilità e delle eventuali liste d'attesa relative a natanti/imbarcazioni con caratteristiche simili. In tal caso, ferma restando l'impossibilità di rimborsi, resterà al Comune la facoltà di concedere o negare il diritto all'ormeggio, a proprio insindacabile giudizio. L'eventuale concessa sostituzione comporterà l'adeguamento del corrispettivo in funzione delle misure del natante/imbarcazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di percepire un corrispettivo non inferiore a quello corrispondente all'ingombro consentito dall'ormeggio assegnato.
23. Il Comune ha facoltà, sempre a proprio insindacabile giudizio, di consentire ovvero rifiutare all'Armatore la cessione, fino a scadenza, del contratto di ormeggio all'acquirente del natante/imbarcazione.
Prerequisito essenziale per poter accedere a tale eventualità sarà sempre e comunque la tempestiva notifica della vendita ed il deposito di documentazione ed informazioni del caso relative al nuovo proprietario. In caso di mancato adempimento di tali disposizioni, il Comune potrà, nell'interesse dell'Armatore, vietare a terzi sconosciuti l'utilizzo del natante/imbarcazione.
24. In ogni caso in cui il Comune consenta la cessione del contratto è sempre da escludersi il subentro dell'acquirente nella posizione contrattuale dell'Armatore cedente. Di conseguenza il contratto di ormeggio manterrà la propria naturale scadenza.
L'eventuale richiesta di rinnovo di ormeggio avanzata dall'acquirente del natante/imbarcazione sarà, dunque, soggetta ad espressa valutazione da parte della direzione sulla base delle effettive disponibilità e delle liste d'attesa esistenti.
Ad ogni modo, in conseguenza alla cessione del contratto, pur autorizzata del Comune, l'Armatore cedente non si libera dagli obblighi contrattuali, ma rimane obbligato in via principale in merito al pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito, fermo restando l'obbligo in solido del cessionario del contratto.
25. E' in ogni caso assolutamente vietata, e non può dunque essere autorizzata dal Comune, la cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, del contratto di ormeggio quando non accompagnata alla vendita o cessione del natante/imbarcazione.

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMUNE

26. L'Armatore dichiara di conoscere e di aver preventivamente approvato il contenuto del Regolamento interno del Comune che, riportato sul verso del presente contratto si intende espressamente richiamato ed incorporato al presente contratto. Dichiara altresì di impegnarsi ad osservare ed a fare osservare detto Regolamento dai suoi ospiti e dipendenti.
Durante il periodo di vigenza del contratto il Comune ha facoltà di modificare ed aggiornare il regolamento interno, previa esposizione dello stesso in apposito luogo, opportunamente segnalato e ben in vista.

APPRODO – ARRIVI, PARTENZE E SPOSTAMENTI

27. Il natante/imbarcazione deve essere dotato di efficienti mezzi di ormeggio e di sicurezza, in carenza dei quali il Comune, al fine di evitare o ridurre possibili danni alla stessa o ad altri natanti/imbarcazioni, a persone, ad impianti ed altri beni, ha il diritto di intervenire a suo insindacabile criterio per porre rimedio, con rivalsa sull'Armatore per le spese sostenute, senza che ciò configuri obbligazione od assunzione di responsabilità.
28. L'Armatore deve comunicare immediatamente al Comune l'arrivo del natante/imbarcazione per gli incumbenti di legge.
Ai fini dell'eventuale assistenza, l'Armatore che si assenti con il natante/imbarcazione per un periodo superiore a tre giorni, deve darne comunicazione al Comune, indicando la data e l'ora di partenza e la data di previsto ritorno.
Durante il periodo d'assenza l'ormeggio rimane nella piena disponibilità del Comune che può disporre per altri natanti/imbarcazioni.
29. L'Armatore è tenuto a depositare e a mantenere copia delle chiavi di accesso e messa in moto del natante/imbarcazione presso gli uffici del Comune, ove verranno custodite ed, all'occorrenza, messe a disposizione dello stesso Armatore.
30. L'Armatore, qualora il Comune abbia necessità, per qualsivoglia motivo tecnico-gestionale-economico, di disporre dell'ormeggio assegnato, ricevuta comunicazione di cambio ormeggio, è tenuto a provvedere con solerzia e tempestività allo spostamento del proprio natante/imbarcazione conformemente alle istruzioni ricevute. L'Armatore autorizza espressamente fin d'ora il Comune a provvedere autonomamente allo spostamento del natante/imbarcazione in tutti i casi di propria inerzia o impossibilità, ove necessario utilizzando le chiavi dello stesso depositate.

RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

31. Il natante/imbarcazione deve essere assicurato/a per responsabilità civile verso terzi che comprenda tra i rischi assicurativi anche gli eventuali danni causati ad altri natanti/imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti del Comune. L'esistenza di copertura assicurativa non esclude, tuttavia, la prima responsabilità dell'Armatore (ovvero del proprietario dell'imbarcazione, del conduttore o del comandante).



32. L'Armatore ha piena responsabilità per i danni, compresi quelli derivati da incendio, arrecati a terzi, cose, persone ed impianti dalla propria imbarcazione, dai propri mezzi, da propri dipendenti o ospiti.
33. In particolare, **per questioni di sicurezza, è fatto ESPRESSO DIVIETO all'Armatore, ai suoi ospiti, dipendenti o a qualsivoglia altro soggetto autorizzato all'accesso al natante/imbarcazione, di lasciare in funzione: condizionatori, stufe, caloriferi, pompe di calore o quanti altri apparati, strumentazioni o macchinari possano comportare rischio di incendio, quando il natante/imbarcazione resti incustodito. A tal proposito l'Armatore si assume la responsabilità civile e penale derivante dalla mancata osservazione della presente disposizione ed autorizza espressamente fin d'ora il personale addetto ad interrompere l'erogazione della corrente elettrica in caso di mancata osservanza di quanto al corrente punto.**
34. Il Comune non è responsabile dei danni da incendio o furto relativi a: carrelli, automezzi, invasature, accessori ed attrezzature in genere all'interno dell'area oggetto di propria concessione. Inoltre, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per perdita del natante/imbarcazione.
35. L'Armatore si impegna a stipulare idonee polizze assicurative a copertura di furti, incendi, atti vandalici e eventi atmosferici esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.
36. Ogni Armatore o comandante è responsabile dell'ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche nel caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo. In caso di mare mosso (superiore a forza 3) e vento forte (superiore a forza 4) l'Armatore sarà, pertanto, tenuto a rinforzare le funi d'ormeggio, nonché a verificare ed eventualmente sgottare l'acqua marina o piovana imbarcata. L'Armatore è, inoltre, tenuto, onde evitare danni a terzi, a supervisionare tutte le operazioni di ormeggio / disormeggio, accertandosi che funi, grilli e catene non siano carenti.

ESECUZIONE IN PROPRIO DI LAVORI

37. Nel caso in cui l'Armatore decida di eseguire lavori di pulizia o manutenzione del proprio natante/imbarcazione direttamente ovvero a mezzo di terzi, dovrà richiedere preventiva ed espressa autorizzazione scritta al Comune con l'indicazione tassativa del tipo di attività e delle generalità dei soggetti che dovendola effettuare si recheranno nell'area in concessione ed attestando l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare.
38. L'armatore si impegna a rispondere personalmente per quanti danni a persone e/o cose possano derivare dallo svolgimento di tali lavori o interventi, ancorché autorizzati, mallevando a tal riguardo il Comune da ogni eventuale responsabilità, diretta o indiretta, anche per ciò che concerne l'incolumità fisica dei tecnici manutentori.
39. L'Armatore solleva, inoltre, fin d'ora il Comune da ogni tipo di conseguenza civile e penale che possa derivare dall'esercizio di attività abusive svolte sul proprio natante/imbarcazione da operatori privi delle previste autorizzazioni e coperture assicurative.
40. E' altresì vietato compiere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su auto, motoveicoli e quanti altri mezzi autorizzati all'accesso all'interno dell'area in concessione e relative pertinenze.

RIFIUTI E LIQUAMI

41. A norma della legge antinquinamento n. 152/99 è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, l'uso di W.C., il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito dell'Approdo sia in acqua che sulla panchina o pontili. L'inadempimento da parte dell'Armatore della presente disposizione provoca la risoluzione immediata del contratto di ormeggio, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno.

FORO COMPETENTE UNICO ED ESCLUSIVO

42. Per qualsiasi controversia, viene fissato quale foro territoriale convenzionale competente quello del Comune e l'Armatore rinuncia espressamente alla competenza di altra Autorità Giudiziaria.

D. LGS 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY)

43. L'Armatore consente che i dati personali comunicati al Comune vengano trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto od in relazione ad adempimenti imposti da leggi e regolamenti, ovvero disposizioni legittimamente impartite da pubbliche autorità e di garantirne la sicurezza e la riservatezza.

NORME DI RINVIO

44. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge. Le parti dopo aver preso visione del presente accordo, dei patti e delle condizioni ivi contenute, approvano e sottoscrivono.

Il Comune

L'Armatore